

L'INADEMPIMENTO E LA CLAUSOLA PENALE

LEZIONE 12 MARZO 2019

DOTT. CORSINI

Naturale estinzione rapporto obbligatorio: adempimento prestazione, tramite il quale si realizza l'assetto di interessi voluto dalle parti.

Rimedi giudiziali in caso di caso di inadempimento di una delle prestazioni, nei contratti con prestazioni corrispettive (art. 1453 c.c.):

- l'esatto adempimento
- la risoluzione del contratto
- in ogni caso, il risarcimento del danno

Liquidazione del danno e onere probatorio in relazione al danno subito conseguentemente all'inadempimento: il creditore ha l'onere di allegare e provare le singole voci di danno (artt. 1223 ss.).

La clausola penale scatta con l'inadempimento (art. 1382 c.c.): è “la clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione”.

Riconducibilità della clausola penale a una delle ipotesi di autotutela contrattuale: nozione e altre fattispecie (artt. 1460, 1461, 1462, 1385 c.c.). Diversa funzione della caparra confirmatoria e della clausola penale.

Effetti della clausola penale:

- al creditore attribuisce un doppio vantaggio:
 1. processuale, perchè lo dispensa dall'onere probatorio;
 2. sostanziale, derivando dalla stessa il diritto al risarcimento del danno anche maggiore a quello effettivamente subito o anche in assenza stessa di danno (incentivo all'adempimento); potenziale funzione sanzionatoria;
- al debitore: limita la sua esposizione risarcitoria, salvo che le parti pattuiscano la risarcibilità del danno ulteriore (che, però, il creditore avrebbe l'onere di dimostrare *ex art 1223 c.c.*).

Come deve essere l'inadempimento? Imputabilità dell'inadempimento. Distinzione disciplina tra inadempimento definitivo (divieto di cumulo: *ratio*) e semplice ritardo (art. 1383 c.c.).

Riduzione giudiziale della penale secondo equità (art. 1384 c.c.).

Questione: può il giudice ridurre d'ufficio l'importo previsto nella penale?

Contratti dei consumatori: presunzione di vessatorietà della clausola penale di importo manifestamente eccessivo (ex art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.).

DOTTRINA

R. ALESSI, *La disciplina generale del contratto*, Torino, 2017, p. 559

G. PARDI, *Osservazioni e spunti critici in tema di clausola penale*, in *Giust. Civ.*, 2011, II, p. 511

V. ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2011, p. 927

G. SMORTO, voce *Clausola penale*, in *Digesto IV delle discipline privatistiche, Aggiornamento*, VIII, Torino, 2013, p. 141

GIURISPRUDENZA

In tema di onere probatorio incombente in capo al creditore per la liquidazione del risarcimento del danno:

Cass., 22 febbraio 2011, n. 4274

Sul potere officioso del giudice di ridurre l'importo della penale:

Cass., sez. unite, sentenza 13 settembre 2005, n. 18128

Sul potere officioso del giudice di ridurre l'importo della penale nonostante la previsione dell'irriducibilità:

Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2006, n. 21066

Sulla valutazione dell'eccessività dell'importo della penale:

Cass., 10 maggio 2012, n. 7180

In ordine alla clausola penale e alla rinuncia al credito derivante:

Corte di Cassazione, sezione VI, ord. 5 febbraio 2018, n. 2739

Clausola penale e cumulabilità:

Cass. civ., sez. II, sent. 31 ottobre 2018, n. 27994

Sulla distinzione tra la clausola penale e la caparra confirmatoria:

Consiglio di Stato, ad. pl., 10 dicembre 2014, n. 34

Cass.civ., Sez. III, 30 giugno 2014, n. 14776